



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

UFFICIO DI STATO CIVILE

## GUIDA PER I NUBENDI ALLA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

*La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei nubendi. All'atto della domanda di pubblicazioni si dovranno presentare i seguenti documenti:*

- *Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale, rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto. Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).*
- *Una marca da bollo da € 16.00 (In caso di residenza dei nubendi in Comuni diversi, i richiedenti dovranno consegnare due marche da bollo da € 16.00 cad.) La presenza dei nubendi muniti di documento di riconoscimento.*

### CASI PARTICOLARI

#### Nubendo minorenni.

*Oltre ai documenti indicati è indispensabile l'autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal Tribunale per i minorenni competente nel territorio. E' richiesta la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento.*

#### Nubendo divorziato.

*E' necessario che il nubendo divorziato faccia conoscere all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di celebrazione del precedente matrimonio, affinché venga acquisito d'ufficio l'estratto per copia integrale del relativo atto di matrimonio.*

#### Nubendo vedovo.

*E' necessario che il nubendo vedovo faccia conoscere all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di decesso del coniuge defunto, affinché venga acquisito d'ufficio l'estratto per copia integrale del relativo atto di morte.*

#### Nubendo straniero.

*Per il nubendo straniero necessita unicamente una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese (Consolato o ambasciata straniero/a in Italia) dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla-osta al matrimonio (art. 116 Codice Civile.) e, se possibile, estratto o copia dell'atto di nascita.*

*Le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare esterna devono essere legalizzate dalle Prefetture.*

## **IMPEDIMENTI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (art. 87 C.C.)**

*Non possono contrarre matrimonio tra loro:*

*gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);*

*i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote;*

*gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri): il divieto sussiste anche nel caso in cui è dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità deriva; gli affini in linea collaterale di secondo grado;*

*l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona;*

*l'adottato e i figli dell'adottante;*

*l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.*

*I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all'affiliazione.*

*Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.*

## **DURATA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO.**

*L'atto di pubblicazione di matrimonio resta affisso almeno per 8 giorni consecutivi ALL'Albo pretorio on line. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.*

## **TERMINI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.**

*Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si considera come non avvenuta.*

## **RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.**

*Si avvertono gli sposi che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni così come previsto dagli artt. 177 e seguenti del Codice Civile. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano:*

*LA COMUNIONE DEI BENI: non devono fare niente - il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni;*

*LA SEPARAZIONE DEI BENI: all'atto della celebrazione del matrimonio con rito civile devono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Nell'ipotesi di matrimonio concordatario o acattolico tale dichiarazione dovrà essere raccolta dal Sacerdote o Ministro di culto che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.*